

- **LA GESTIONE DEL BOSCO NELLA PRATICA DEGLI UOMINI ORIGINARI DI COSTACCIARO**
- Euro Puletti – Assessore alla Cultura dell'Università degli Uomini Originari di Costacciaro
- Dal Capitolo 8° del "PICCOLO STATUTO riguardante l'amministrazione de' beni che spettano all'Università degli uomini di Costacciaro", documento legislativo terminato, a Costacciaro, il 20 Giugno 1841, ma pubblicato, ad Urbino, il 9 Ottobre 1852, apprendiamo quali fossero i luoghi e la disciplina dei tagli boschivi nella seconda metà dell'Ottocento

CAPITOLO VIII - Dei Luoghi per le Sementi e Tagli

Rubrica 64. - I Tagli (delle parti a legna) saranno annualmente accordati nei Luoghi soliti o in altri a giudizio della **Congregazione Particolare** ad eccezione di quelli, che sono qui proibiti.

TAGLI PROIBITI A DIFESA DEL SUOLO E DELLE SORGENTI

70. - Saranno espressamente proibiti i tagli delle Macchie nelle cimate delle Gronde, Cord'Urlando, Cima de' Pianelli, e vicino alle Fonti per ogni lato, almeno di canne 15, riconosciuti dannosi alle nostre Campagne per la nostra situazione, ed alle Fonti per la scarsezza delle acque.

TAGLI VIETATI D'ALBERI D'ALTO FUSTO DA OPERA O PER LUCRO DI PALI

71. - Senza speciale permesso degli Amministratori, e quando occorra, del Governo, per gli effetti delle prescrizioni sanitarie, resta proibito di tagliare piante di alto fusto, ed altri legni di costruzione a chiunque; e quando occorreranno per uso proprio, oltre il permesso dovrà giustificarsene il bisogno. Resta però affatto proibito il taglio di qualunque pianta per mercanteggiare inclusivamente ai pali. Ogni permesso sarà dato in iscritto, e registrato dal Segretario, come per le sementi, onde possa verificarsi. Non potrà permettersi il taglio de' boschi recisi di fresco, ossia di piante novelle, finché non s'anno riconosciute di una certa grossezza atte al taglio come si usa nelle Macchie cedue. Ogni contravventore sarà multato di Scudi 3. per ogni mancanza, oltre la emenda dei danni a giudizio del Perito Comunale.

TAGLI ED INCENDI PROIBITI PER LA MESSA A CULTURA DI TERRENI

72. - Avuta considerazione ai danni cagionati per tagli arbitrarii, e per incendi fatti ad arte per distruggere Pianta e Macchie di alto fusto, onde ridurre il terreno a coltivazione, e riflettendo, che così si viene col tempo a mancare di Legni necessari da costruzione, per uso de' pubblici Forni, e degli abitanti, perciò **resta vietato ogni taglio, e combustione de' Faggi, e di Acere nelle Macchie così dette di Varrachiana, della Fravolosa sopra, e sotto la strada, e Fontanelle sopra, e sotto la strada, Valle dell'Olmo, e della Cima dei Pianelli.** Ogni contravvenzione, la multa come al N. 89. per ogni pianta.

REGOLAMENTAZIONE DEI TAGLI DI FOGLIE O FRASCHE

73. - Non sarà permesso ad alcuno di far - foglia, o frasca prima dei 15 di agosto di ogni anno sotto la penale di Scudi 2 da ripartirsi metà per l'Università, e l'altra metà per l'Accusatore.

TAGLI VIETATI DI PALI PER USO PROPRIO NE "I NOVELLINI"

74. - Se quelli del Paese, o Territorio fossero necessitati di recarsi nella Montagna a fare i pali per uso proprio, e mai per mercanteggiare dovranno cercarli nella Macchie non probite. Si escludono i novellini, e i Luoghi dove dovranno farsi, si destineranno dalla Congregazione ogni anno.

REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA DEL FARE IL CARBONE IN MONTAGNA

76. - Secondo ciò che venne disposto dalla Congregazione del 14 Novembre 1841, resta concesso il fare il Carbone per solo uso del Paese, e Territorio, ben inteso da destinarsi i Luoghi dalla Congregazione. Che se qualcuno arbitrasse di venderne anche in piccola quantità a Persone di estero Territorio, oltre la perdita del genere andrà soggetto alla multa di Scudi 5, ciò deve intendersi anche per quelli del Territorio, che anche dopo averne fatto acquisto dai Fabbricatori lo mandassero all'estero, mentre resta affatto proibita l'estrazione sotto qualunque quesito colore, pretesto, ecc. Resta proibito il fare il Carbone, ma la Congregazione potrà permetterlo quando lo creda necessario anche per traffico. Le cotte non dovranno superare le some 70 circa. Non sarà permessa più di una cotta per Famiglia all'anno. Sotto l'istessa multa resta vietato a chiunque del Paese, o Territorio servirsi per tagli dell'opera di Persone estere.